

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla "variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso produttivo rilasciata a Tazioli Moreno" progetto presentato da Inertec S.r.l., poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 7 dicembre 2016, nel complesso ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce **l'Allegato 1** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente alle prescrizioni riportate al punto 3.11 della presente delibera, che vengono di seguito trascritte:

1. Si riconfermano le prescrizioni (riportate integralmente nel Quadro di Riferimento Progettuale) dettate relativamente all'autorizzazione allo scarico riportate nell'AUA rilasciata con Determinazione n.DET-AMB-2016-453 del 2 marzo 2016. La durata della concessione dovrà essere limitata al 2021.
2. Si ritiene congruo il quantitativo richiesto in concessione pari a 416.000 m³/anno esercito mediante i quattro pozzi aventi le seguenti caratteristiche e per la portata massima da ognuno derivata:

Pozzo	Portata massima (l/s)	Diametro (mm)	Profondità (m)	Portata pompa (l/s)	Potenza (Kw)	Posizione filtri (m)
Pozzo 1	40	350	51,00	40	37	18-32
Pozzo 2	40	300	40,00	40	37	23,5-26; 32-34; 35-37
Pozzo 3	6	200	38,00	6	5,5	26-38
Pozzo 5	60	400	79,00	60	75	26-29; 33-36; 38-41; 59-62; 64,5-70,5

3. Per le motivazioni espresse nel quadro 1.B e viste le prescrizioni, relative agli scarichi, di cui all'AUA rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-453 del 2 marzo 2016, la durata della concessione dovrà essere limitata al 2021; per chiarezza si riportano integralmente le citate prescrizioni:

" 1. considerando che lo scarico S4 ricade in area di ricarica diretta

dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare lo scarico S4 nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, ottemperando a quanto disposto dall'art. 6 delle Norme di Attuazione (allegato 4) del P.T.P.C. della Provincia di Parma quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";

2. si dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29.08.2011) comunicando ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma il risultato di quanto verificato entro 30 giorni dal rilascio dell'A.U.A.;

3. nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di C.P. n. 118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato;

4. i reflui degli scarichi dovranno essere immessi nel corpo ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, gli scarichi dovranno rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare: i reflui dello scarico S1 dovranno rispettare la tabella 3 allegato 5 della parte terza; i reflui dello scarico S4 dovranno rispettare la tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza e, tuttavia, per i parametri non contemplati dalla tabella 4 ma significativi della tipologia e caratterizzazione delle acque reflue autorizzate andranno rispettati i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Per la presenza di depositi idrocarburi e/o oli nonché zone di lavaggio mezzi e automezzi deve essere garantita adeguata impermeabilizzazione. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;

6. gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovranno essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovranno garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovranno creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

7. qualora gli scarichi dovessero assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

8. il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per gli scarichi S1 ed S4. Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad ARPAE Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad ARPAE Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma;

9. la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e degli scarichi, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D. Lgs 152/06 e s.m.i.; i fanghi relativi e pertinenti allo scarico S4 devono essere costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non devono comportare il danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

10. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività i cui scarichi sono autorizzati, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sugli scarichi: a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato; b) date di inizio

e fine dell'intervento. Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

11. la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dell'A.U.A., riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;

12. gli scarichi dovranno essere posti in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo recettore, il Titolare dell'A.U.A. dovrà far pervenire ad ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. indicante gli estremi del provvedimento di competenza ricevuto;

13. in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

14. considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" (artt. 9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B",

allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto;

15. in particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2 della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb";

16. entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali;

17. si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili"

4. Per quanto riguarda lo scarico S4, in considerazione del fatto che il pluridecennale utilizzo delle vasche come bacino di decantazione delle acque provenienti dall'impianto, tramite il deposito dei limi, assicura un efficiente stato di impermeabilizzazione del fondo delle stesse, in coerenza con quanto previsto dalla variante al PTCP - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, si ritiene che lo scarico S4 individuato nel progetto sia da considerarsi saltuario e scarsamente rilevante ai fini della tutela qualitativa della risorsa idrica. Si ritiene necessario quindi che, durante lo svolgimento delle attività, venga preservata l'efficienza di tale impermeabilizzazione. In coerenza con tali considerazioni è necessario che l'AUA venga adeguata a quanto sopra esposto.
5. Si prescrive che vengano attuati i necessari interventi di riciclo per passare dall'attuale 20% al previsto 25% entro due anni dal rilascio della concessione. Entro il primo anno di esercizio della concessione dovrà essere predisposto un piano-programma degli interventi da attuare per la riduzione del prelievo dalle falde sotterranee, con l'obiettivo di raggiungere il 40 % di riciclo.
6. Al fine di potere garantire la possibilità di controllo delle quantità emunte, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs

152/06, si ribadisce l'obbligatorietà dell'installazione e della regolare manutenzione di un dispositivo di controllo dei volumi e delle portate derivate dal campo pozzi idoneo e tarato, per permettere il controllo in tempo reale dei dati da parte della Ditta e la trasmissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai volumi annui prelevati all'ente titolato al rilascio della concessione. Tali dati dovranno inoltre essere trasmessi entro il 31 gennaio alla Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino del Po. L'obbligo sopra riportato dovrà essere esplicitamente riportato nel disciplinare di concessione. Si rammenta che il mancato rispetto reiterato delle condizioni/prescrizioni dettate nel disciplinare di concessione comporta, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento regionale n° 41 del 20 novembre 2001, la decadenza della concessione.

- c) di dare atto che i pareri dalla Provincia di Parma e del Comune di Collecchio ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all'interno del Rapporto di cui al punto 3.9;
- d) di dare atto che ARPAE - SAC PR ha rilasciato la Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso produttivo ai sensi del R.R. 41/2001, in data 25/05/2017 con det-amb-2017-2751 alla ditta ex INERTEC, oggi denominata EMILIANA CONGLOMERATI SPA, che costituisce l'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- e) di dare atto che l'Autorità di Bacino del Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della C.d.S; trova quindi applicazione quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7, della legge 241/1990;
- f) di dare atto che il "nulla osta del parco" e la "Vinca" sono all'interno del RA, considerando acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni o, pur partecipandovi, non abbia espresso un dissenso motivato;
- g) di dare atto che, al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;
- h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta proponente Inertec Srl;
- i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, al Comune di Collecchio, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna, all'Autorità di Bacino del Po, all'AUSL di Parma, all'ARPAE - SAC PR;

- j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- k) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

- - - -